COMUNE DI PIODE

PROVINCIA DI VERCELLI

Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020

0163 71155 – municipio@comune.piode.vc.it

ORDINANZA N. 8 DEL 13/09/2023

OGGETTO:

TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO.

IL SINDACO

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante, siepi e arbusti che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo alla visibilità degli utenti la strada e la leggibilità della segnaletica;

PRECISATO che presso curve e incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi da un metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia costituisce grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile, gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.9.1993, n, 360 (disposizioni correttive ed Integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, l'articolo 18 del D.Lgs. 30 aprile 192, n. 285 - "Nuovo codice della strada", regolante le fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati;

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale del Piemonte di "tutela ed uso del suolo", 5 dicembre 1977, n. 56, intitolato "fasce e zone di rispetto", secondo cui al comma 1 è previsto che a protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal Decreto Ministeriale | aprile 1968 n. 1404, che garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali allacciamenti;

VISTO il comma 6 dell'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", secondo cui la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo è comunque non inferiore a 6 metri;

VISTO l'art. 50 del testo Unico Enti locali D. Lgs 267/2000 e smi;

ORDINA

Tutti i proprietari di piantagioni e alberi situati in terreni confinanti con le strade comunali e vicinali nel territorio del Comune di Piode, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada, dovranno provvedere a:

1. Su tutto il territorio comunale, potare regolarmente le siepi radicate e piante infestanti sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada/sentiero confinante. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia.
2. Abbattere, nei tratti di strade comunali tutti gli alberi radicati alla distanza inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo è comunque alla distanza inferiore a 6 metri,
3. Su tutto il territorio comunale, tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
4. Su tutto il territorio comunale, rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
5. Su tutto il territorio comunale, adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

AVVISA

Gli interventi ordinati con la presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro **60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione.**
Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 29 e dall'art. 211 del Codice della Strada, nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, ovvero all'emissione di ordinanza sindacale con tingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267 in data 18.08.2000, in caso di pericolo per la pubblica incolumità;

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente all'abbattimento delle piante e delle siepi, o nei casi previsti alla loro potatura, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi oltre all'applicazione della Sanzione Amministrativa.

SANZIONI

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti, con le sanzioni amministrative e accessorie previste dagli articoli 29 e 211 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992, oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune e con mezzo meccanico, la potatura, il taglio o l'abbattimento delle essenze vegetali e degli alberi in questione, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale. Ai trasgressori della presente ordinanza sarà applicata inoltre, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la sanzione amministrativa di € 500,00.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, sulle bacheche pubbliche e sul sito internet istituzionale del Comune di Piode.

Piode, 13/09/2023.

IL SINDACO

Ferraris Davide

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/09/2023 al 30/09/2023.

Piode, li 15/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Durio dott.ssa Carmen